Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 2 maggio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 20 aprile alle ore 11,45 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. William Cambronne, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Haiti.

(6590)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1417**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 83 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola speciale per tecnici di laboratorio presso la facoltà di farmacia.

Scuola speciale per tecnici di laboratorio

Art. 84. — Presso la facoltà di farmacia dell'Università di Urbino è annessa una scuola per l'istruzione teorica e l'addestramento pratico di coloro che aspirano alla qualifica di tecnico di laboratorio.

Art. 85. — L'organizzazione e la direzione della scuola è affidata ad un comitato tecnico costituito dal preside della facoltà di farmacia che lo presiede e da due professori di ruolo. Il preside funge di diritto da direttore dei corsi.

Art. 86. — Il corso ha la durata di due anni e possono essere ammessi annualmente n. 80 allievi.

Art. 87. — Agli oneri finanziari derivanti dalla istituzione e della gestione della scuola provvede l'università con i propri fondi di bilancio e con eventuali contributi dello Stato, di altri enti pubblici e privati, nonchè con i proventi delle tasse a carico degli allievi iscritti. La tassa di immatricolazione è fissata in L. 5000, la tassa annuale di frequenza in L. 40.000, da versarsi in due rate di cui la prima all'atto della iscrizione. I contributi di laboratorio sono fissati in L. 40.000 per anno, anche essi da versarsi in due rate di cui la prima all'atto dell'iscrizione, e possono essere variati, su proposta del comitato tecnico, dal consiglio di amministrazione dell'università. La tassa di diploma è fissata in L. 10.000 da pagarsi al ritiro dell'attestato finale.

Art. 88. — Le domande di ammissione in carta bollata devono essere presentate, nei termini stabiliti, alla segreteria della facoltà di farmacia.

La firma dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968; i requisiti che dovranno essere posseduti dagli aspiranti sono i seguenti:

a) età non inferiore ai 18 anni;

b) titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media inferiore o equipollente;

c) buona costituzione fisica e vaccinazione antitifica.

I requisiti suddetti saranno accertati secondo la procedura stabilita dalla legge surrichiamata, ad eccezione di quelli di cui ai punti « *b* » e « *c* » per i quali l'interessato dovrà produrre rispettivamente l'originale o copia autentica del titolo di studio conseguito ed un certificato rilasciato dal medico provinciale e dall'ufficio sanitario o da un ufficiale medico militare.

Per i dipendenti dell'università i requisiti verranno accertati d'ufficio. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta della tassa di iscrizione di cui all'art. 87. Qualora il numero delle domande superi quello stabilito dall'art. 86 il comitato tecnico provvederà alla scelta dei candidati sulla base dei titoli presentati e di esami di ammissione. In qualsiasi momento, sia prima che dopo l'ammissione al corso, il comitato tecnico potrà disporre accertamenti sanitari.

Art. 89. — La frequenza degli allievi è obbligatoria tanto per le lezioni quanto per le esercitazioni ed il tirocinio pratico. Non potranno essere ammessi all'esame finale gli allievi che avranno accumulato un numero di assenze superiore ad un terzo delle lezioni. In complesso gli allievi non potranno essere occupati per teoria e pratica più di sei ore al giorno complessivamente.

Art. 90. — Il direttore della scuola vigila sul buon andamento didattico e disciplinare dei corsi. Egli ha il compito:

a) di convocare periodicamente o presiedere il collegio degli insegnanti per l'esame dell'andamento del corso, per gli scrutini e per ogni eventuale proposta di riforme e miglioramenti;

b) di sottoporre all'amministrazione dell'università, sentito il comitato tecnico, le proposte per la nomina degli insegnanti e per ogni provvedimento inerente alla organizzazione del corso;

c) di fissare all'inizio del corso il calendario delle lezioni e delle esercitazioni, nonchè la destinazione degli allievi a turni per il tirocinio.

Art. 91 — Gli insegnanti della scuola rispondono direttamente al direttore della regolarità dell'insegnamento delle rispettive materie.

Essi sono scelti di norma tra il personale della facoltà di farmacia e, se necessario, da istituti universitari, da reparti ospedalieri e da enti pubblici esercitanti attività laboratoristiche. Essi sono retribuiti nella misura che verrà stabilita su proposta del comitato tecnico dal consiglio di amministrazione.

Art. 92. — Al termine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno sostenere gli esami di profitto previsti dal piano di studi.

Questi comprenderanno prova scritta, orali e pratiche e si svolgeranno dinnanzi ad una commissione composta da tre professori nominata dal comitato tecnico, le votazioni saranno espresse in trentesimi. Gli iscritti alla fine del secondo anno di corso che avranno superato tutti gli esami sono ammessi all'esame di diploma che consiste in una prova pratica e nella discussione di una tesi teorica che dovrà essere preventivamente approvata dal direttore della scuola e che verrà svolta dinanzi ad una commissione di sette membri nominata dal comitato tecnico e di cui fanno parte di diritto i componenti del suddetto.

La votazione finale di diploma viene espressa in settantesimi.

Art. 93. — In caso di grave infrazione disciplinare l'allievo potrà essere allontanato dalla scuola in qualsiasi momento su proposta motivata del direttore.

Art. 94. — Oltre il compenso per le lezioni, potrà essere assegnato al direttore della scuola ed ai membri del comitato tecnico un compenso forfettario per la direzione didattica. Le spese per il funzionamento delle commissioni di esame verranno liquidate volta per volta con provvedimento dell'amministrazione.

Programma di insegnamento

Art. 95. — Gli insegnamenti teorici e pratici impartiti nella scuola per tecnici di laboratorio sono i seguenti:

a) *Parte teorica*:

Elementi informativi di anatomia, fisica, chimica, farmacologia, fisiologia, patologia, biochimica, igiene e microbiologia, etica professionale. Nozioni di legislazione farmaceutica, sanitaria e ospedaliera.

b) *Parte pratica generale*:

Nozioni generali sull'organizzazione di un laboratorio, ripartizione, arredamento, attrezzature.

Registri e registrazioni in uso nei laboratori.

Strumenti e oggetti di uso comune in laboratorio. Vetreria, conservazione, pulizia ordinaria e speciale. Manutenzione e uso dei principali apparecchi: bilancie, centrifughe, termostati, stufe a secco, autoclavi, bagni maria, agitatori, distillatori, estrattori, colorimetri, refrattometri, potenziometri, spettrofotometri, manometri, vacuometri, refrigeranti, etc.

I microscopi ed il loro impiego nella ricerca di laboratorio.

Generalità sulle sostanze coloranti, sui terreni nutritivi, sulla cultura dei microrganismi.

I radioisotopi: nozioni sul loro impiego e sugli apparecchi per la loro determinazione.

Accidenti di laboratorio: prevenzione e trattamento.

c) *Parte pratica speciale*:

I. — *Urine*:

Raccolta, misurazione, conservazione. Nozioni sulla metodologia delle ricerche fisiche, chimiche, citologiche, batteriologiche, parassitologiche. Generalità sui farmaci, vitamine e ormoni dimostrabili nelle urine.

II. — *Sangue*:

Composizione del sangue. I gruppi sanguigni. Coagulazione e anticoagulanti. Strumentario per il prelievo. Strumentario e tecniche per il conteggio, per la determinazione della velocità di sedimentazione, della resistenza globulare e osmotica.

Tecniche per l'esame morfologico; strisci e metodi di colorazione. Determinazione del rapporto albumina globulina, dell'azoto, glucidi, lipidi, pigmenti, sali minerali. I principali enzimi del sangue: loro significato e metodi di valutazione.

III. — *Altri liquidi organici*:

Liquido cefalo-rachidiano: caratteri organolettici e metodi per i principali esami.

Escreati, essudati, trasudati: caratteri organolettici e metodi per i principali esami.

Latte: caratteri organolettici e metodi per i principali esami.

Liquido seminale: caratteri organolettici e metodi per i principali esami.

Secrezioni nasali e rinofaringea: caratteri organolettici e metodi per i principali esami.

IV. — *Feci*:

Tecnica di raccolta per i principali esami. Importanza dei rilievi immediati. Metodiche per il riconoscimento dei residui alimentari, grassi, flora batterica, sangue, stercobilina, farmaci. Principi informativi sugli esami batteriologico e parassitologico per la ricerca di elminti, protozoi, miceti. Metodi di arricchimento.

V. — *Apparato digerente*:

Nozioni generali sul contenuto gastrico e duodenale. Gli strumenti per il sondaggio: loro preparazione e manutenzione.

I principali esami del contenuto gastrico, duodenale e della bile.

VI. — *Batteriologia, sierologia, virologia*:

Nozioni sulle attrezzature speciali. Tecniche di sterilizzazione.

Criteri informativi per la preparazione dei terreni di cultura, per la ricerca dei microorganismi a fresco e nei preparati colorati e sulle tecniche di cultura dei microorganismi dai vari materiali biologici.

Nozioni generali di sierologia e immunologia; sieroagglutinazione, sieroprecipitazione e altre prove sierodiagnostiche.

Principi informativi sulle tecniche speciali per la diagnosi delle principali malattie infettive.

VII. — *Istologia*:

Strumentario e nozioni generali sulla fissazione e colorazione.

Conservazione e preparazione dei materiali bioptici.

VIII. — *Allevamento e tenuta degli animali da laboratorio*:

Lo stabulario, allevamento e osservazione di cavie, topi, ratti, conigli, scimmie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 72. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1972, n. **157.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare un legato.

N. 157. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare il legato di L. 1.000.000 disposto in favore del dipendente sottocomitato di Codogno (Milano) dalla signora Irma Cassoni vedova Folli con testamento olografo pubblicato per atto del notaio Bignani di Codogno il 9 marzo 1970, repertorio n. 8501/4546.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 59. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. **158.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Carlo Borromeo, in Pavia.

N. 158. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pavia in data 4 novembre 1965, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 17 settembre 1968 e 21 luglio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di San Carlo Borromeo, nel rione Montebolone del comune di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 60. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. **159.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Reggio Calabria.

N. 159. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Calabria in data 1° gennaio 1968, integrato con dichiarazioni 26 settembre 1969, 25 maggio e 1° giugno 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, nel rione Sbarre Centrali di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 61. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. **160.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di Santa Maria Nuova e di S. Nazzaro, nel comune di Lu.

N. 160. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 27 febbraio 1971 relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Maria Nuova con quella di S. Nazzaro, entrambe site nel comune di Lu (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 54. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1948, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 376, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 1948, con il quale il sig. Achille Squadrilli fu nominato agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;

Vista la dichiarazione in data 7 dicembre 1971 con la quale il sig. Achille Squadrilli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 17 dicembre 1971;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Napoli, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 17 dicembre 1971, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Achille Squadrilli dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1972

LEONE

FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1972
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 222

(6640)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di autoveicoli industriali, di macchine agricole e di macchine movimento terra in provincia di Milano, di autoveicoli industriali e di macchine agricole in provincia di Brescia e di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di autoveicoli industriali, di macchine agricole e di macchine movimento terra in provincia di Milano, di autoveicoli industriali e di macchine agricole in provincia di Brescia e di Torino, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di autoveicoli industriali, di macchine agricole e di macchine movimento terra in provincia di Milano, di autoveicoli industriali e di macchine agricole in provincia di Brescia e di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6623)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di mobili per macchine per cucire operanti in provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di mobili per macchine per cucire operanti in provincia di Pavia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di mobili per macchine per cucire operanti in provincia di Pavia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6626)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, stabilimento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, stabilimento di Livorno ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, stabilimento di Livorno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6630)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali che producono infissi metallici operanti in provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali che producono infissi metallici operanti in provincia di Torino, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali che producono infissi metallici operanti in provincia di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6624)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore metalmeccanico ed elettromeccanico di precisione operanti in provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore metalmeccanico ed elettromeccanico di precisione operanti in provincia di Latina, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore metalmeccanico ed elettromeccanico di precisione operanti in provincia di Latina.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6628)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di cemento operanti in provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di cemento operanti in provincia di Massa Carrara si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di cemento operanti in provincia di Massa Carrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6625)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Smalti Soliera S.p.a. di Soliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Smalti Soliera S.p.a. di Soliera (Modena) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Smalti Soliera S.p.a. di Soliera (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 luglio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6629)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1972.

Variazioni all'ordinamento territoriale di alcune sezioni dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce la Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 29 dello statuto dell'associazione approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'associazione in data 12 novembre 1971, relativa a modifiche da apportare all'ordinamento territoriale di alcune sezioni, al fine di un migliore e più funzionale svolgimento dei servizi;

Ritenuta l'opportunità di approvare la suddetta delibera;

Decretano:

Articolo unico

E' approvata e vistata nel testo annesso al presente decreto la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 12 novembre 1971 che modifica l'ordinamento territoriale di alcune sezioni periferiche dell'associazione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1972

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Estratto dal verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione tenutesi il 28 ottobre e 12 novembre 1971.

(*Omissis*).

5. — *Variazioni nell'ordinamento territoriale di alcune sezioni.*

A) Il presidente informa che la direzione della sezione ANCC di Livorno ha più volte fatto presenti le difficoltà che si frappongono al regolare svolgimento dei servizi tecnici e amministrativi in relazione alla vastità della circoscrizione sezionale ed al sensibile carico di lavoro.

In relazione a ciò, ritenute fondate le considerazioni prospettate dalla suddetta direzione ed avuto presente il continuo, progressivo aumento del carico di lavoro, l'on. Pavan propone — nel quadro dell'intrapreso ridimensionamento delle sezioni periferiche in più snelli organismi che agevolino il funzionamento dei servizi — la costituzione di una nuova sezione che, abbracciando per omogeneità di territorio la porzione nord-

occidentale della Toscana, venga a comprendere la provincia di Pistoia (attualmente facente parte della sezione della Toscana orientale) e quelle di Lucca e di Massa Carrara (attualmente comprese nella sezione della Toscana occidentale).

Quale sede della nuova sezione, da denominarsi « Sezione della Tosana nord-occidentale », prosegue il presidente, si riterrebbe di indicare la città di Lucca la quale, oltre che presentare la maggiore concentrazione di apparecchi in utenza e quindi di lavoro, risulta servita da una efficiente rete viaria ed è in posizione centrale rispetto alle altre due province; raggruppa inoltre, con la città di Massa Carrara, le costruzioni « di qualità ».

B) Considerazioni analoghe a quelle espresse per la costituzione della sezione di Lucca, continua l'on. Pavan, suggeriscono di proporre la suddivisione del territorio della sezione del Veneto centrale, con sede in Venezia, in due nuove sezioni, l'una costituita dalla provincia di Venezia e l'altra dalle province di Treviso e di Belluno. Il presidente aggiunge che nel caso di specie il distacco delle due ultime province comporterebbe l'alleggerimento del lavoro per la sezione di Venezia la quale è gravosamente impegnata — in modo continuo — nella zona industriale di Marghera.

Quale sede della nuova sezione, da denominarsi « Sezione del Veneto settentrionale », si riterrebbe di indicare la città di Treviso la quale, oltre che essere centro di attività industriale e commerciale, presenta la maggiore consistenza numerica di apparecchi in utenza e quindi una maggiore concentrazione del lavoro; offre, inoltre, comunicazioni stradali idonee per il raggiungimento da parte del personale tecnico delle rispettive zone di lavoro. E' infine da tener conto delle nuove iniziative industriali assunte specie nella zona di Vajont, iniziative dalle quali discende l'opportunità di far gravitare su Treviso, centro più vicino, anzichè su Venezia, la sede di riferimento.

C) L'on. Pavan fa presente infine che motivi di opportunità, da ricondurre in particolare all'esigenza di conseguire una migliore funzionalità dei servizi con il minor dispendio di tempo e di distanze, suggerirebbero di distaccare la provincia di Mantova dalla sezione della Lombardia orientale, che ha sede in Brescia, per aggregarla alla sezione del Veneto sud-occidentale, avente sede in Verona. Ciò con specifico riferimento sia alle distanze sensibilmente minori che il personale tecnico dovrebbe percorrere nell'espletamento del servizio ispettivo sia alle idonee comunicazioni stradali che congiungono la provincia di Mantova alla città di Verona, sede della sezione del Veneto sud-occidentale.

Al termine il consiglio di amministrazione,

udita l'esposizione del presidente ed avute presenti le considerazioni dal medesimo prospettate;

avuto altresì riguardo, in particolare, all'ampiezza del territorio giurisdizionale delle sezioni aventi sede in Firenze, Livorno e Venezia, al numero, al tipo e alla concentrazione degli apparecchi sotto sorveglianza oltreché allo sviluppo industriale verificatosi in questi ultimi tempi in numerose località situate nell'ambito delle sezioni stesse e risultanti particolarmente distanti dalle città sedi di ufficio;

avuta inoltre presente la circoscrizione territoriale delle sezioni aventi sede in Brescia e in Verona e la dislocazione delle province facenti parte della giurisdizione delle sezioni stesse;

ritenuta l'opportunità, ai fini di un migliore e più funzionale svolgimento dei servizi, di procedere alla suddivisione delle sezioni della Toscana orientale con sede in Firenze, della Toscana occidentale con sede in Livorno e del Veneto centrale con sede in Venezia nonché alla modifica della giurisdizione territoriale delle sezioni della Lombardia orientale con sede in Brescia e del Veneto sud-occidentale con sede in Verona;

visto l'art. 29 dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Delibera:

a) la suddivisione delle sezioni della Toscana orientale e occidentale nelle seguenti sezioni:

Sezione della Toscana orientale, con sede in Firenze, comprendente il territorio delle province di Firenze, Siena e Arezzo;

Sezione della Toscana occidentale, con sede in Livorno, comprendente il territorio delle province di Livorno, Pisa e Grosseto;

Sezione della Toscana nord-occidentale, con sede in Lucca, comprendente il territorio delle province di Lucca, Pistoia e Massa Carrara;

b) la suddivisione della sezione del Veneto centrale nelle seguenti sezioni:

Sezione del Veneto centrale, con sede in Venezia, comprendente il territorio della provincia di Venezia;

Sezione del Veneto settentrionale, con sede in Treviso, comprendente il territorio delle province di Treviso e di Belluno;

c) il trasferimento della provincia di Mantova dalla competenza territoriale della sezione della Lombardia orientale a quella della sezione del Veneto sud-occidentale e la conseguente modifica, come appresso indicato, della giurisdizione delle suddette sezioni:

Sezione della Lombardia orientale, con sede in Brescia, comprendente le province di Brescia, Bergamo e Cremona;

Sezione del Veneto sud-occidentale, con sede in Verona, comprendente le province di Verona e di Mantova.

(*Omissis*).

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

(6224)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 3 febbraio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti in provincia di Alessandria, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 3 febbraio 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore dei componenti elettronici operanti in provincia di Alessandria, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6622)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cividale del Friuli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1972, il comune di Cividale del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.504.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6581)

Autorizzazione al comune di Castelfranco in Miscano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1972, il comune di Castelfranco in Miscano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.868.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6582)

Autorizzazione al comune di Castelvenere ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1972, il comune di Castelvenere (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.667.299, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6583)

Autorizzazione al comune di Campoli del Monte Taburno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1972, il comune di Campoli del Monte Taburno (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.219.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6584)

Autorizzazione al comune di Paderno Ponchielli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1972, il comune di Paderno Ponchielli (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.285.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6585)

Autorizzazione al comune di Tambre d'Alpago ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1972, il comune di Tambre d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.426.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6586)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Orbetello

Con decreto interministeriale 5 aprile 1972, n. 2220, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato del terreno, non più utilizzabile ai fini della bonifica, della superficie complessiva di mq. 400 distinto in catasto del comune di Orbetello (Grosseto) al foglio n. 7, mappale 97, come da planimetria catastale in data 3 febbraio 1970 dell'ufficio tecnico erariale di Grosseto che, debitamente vistato, forma parte integrante del suddetto decreto.

(6372)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Mirabella Eclano

Con decreto ministeriale 23 marzo 1972, n. 177, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1972, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 317, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Mirabella Eclano (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 6 luglio 1974.

(6404)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Melito Irpino

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1972, n. 176, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1972, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 318, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Melito Irpino (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 febbraio 1974.

(6405)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Bonito

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1972, n. 175, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1972, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 319, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Bonito (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 febbraio 1974.

(6406)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Mercato Saraceno

Con decreto 23 dicembre 1971, n. 428, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area di sedime in comune di Mercato Saraceno (Forlì), segnata nel nuovo catasto del comune medesimo al foglio n. 95, particelle 146 (mq. 69) e 115 (mq. 36), della superficie complessiva di mq. 105, ed indicata nello schizzo planimetrico rilasciato in data marzo 1969, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6360)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Marostica

Con decreto ministeriale 31 marzo 1972, n. 2006, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Marostica.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(6362)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Rieti

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1788, in data 31 marzo 1972, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Rieti.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(6361)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Città di Castello

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1606, in data 30 marzo 1972, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Città di Castello (Perugia).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6363)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cesena

Con decreto ministeriale n. 6174, in data 31 marzo 1972, è stato approvato il piano regolatore generale di Cesena.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6364)

Variante generale al piano regolatore generale di Campobasso

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1831, in data 31 marzo 1972, è stata approvata la variante generale al piano regolatore generale di Campobasso.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(6365)

Variante generale al piano regolatore generale del comune di Casalbore

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 31 marzo 1972, n. 1933, è stata approvata la variante generale del piano regolatore generale del comune di Casalbore.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(6366)

Variante generale al piano regolatore generale del comune di Besana Brianza

Con decreto ministeriale 31 marzo 1972, n. 1340, è stata approvata la variante generale al piano regolatore generale del comune di Besana Brianza.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6367)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1971

Numero d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Milano, via Francesco De Santis, 73	Officine farmacologiche lombarde	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4908 del 14 dicembre 1971	
2	Opera (Milano), via Lambro, 38	Pro-Ter	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4922 del 18 ottobre 1971	
3	Dolzago (Como), via Montecuccoli, 1	Bonomelli Hommel Farmaceutici	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4931 del 22 novembre 1971	Trasferimento autorizzazione da stabilimento CEA Luigi Amedeo Bonomelli
4	Roma, via Lago di Lesina, 27	Made Italiana di Manganaro Domenico Ettore	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4932 del 22 novembre 1971	
5	Monteriggioni (Siena), via Cassia Nord, 21-*B*, loc. Tognazza	Lab. chimico dott. L. Pozzi	Specialità med. biologiche	Decreto n. 4934 del 18 ottobre 1971	
6	Milano, via Staro, 4	Prodotti Nicholas	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4942 del 22 novembre 1971	Trasferimento autorizzazione dalla ditta La.Che.Mi.
7	Genova, Passo Olivette, 1	Farmaceutici Bruco	Specialità med. biologiche	Decreto n. 4948 del 22 novembre 1971	
8	Settimo Torinese (Torino), via Schiapparelli, 8	Farmitalia	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4951 del 13 dicembre 1971	
9	Milano, piazza Martelli, 7	Dott. Michele Berta Farmaceutici	Specialità med. biologiche	Decreto n. 4952 del 13 dicembre 1971	
10	Milano, via Riccione, 8	Ind. farmaceutica Marco Viti di Antonio Viti e C.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4953 del 13 dicembre 1971	Modifica ragione sociale
11	Brescia, via G. Uberti, 8	Lab. chemioterapico Beta	Specialità med. biologiche	Decreto n. 4958 del 13 dicembre 1971	

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1971

Numero d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Venezia-Mestre, via Gazzera, 46	Vepharma	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4919 del 18 ottobre 1971	
2	Milano, via Monti Sabini, n. 1	Pro-Ter	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4923 del 18 ottobre 1971	
3	Martina Franca (Taranto), via F. Barnaba, 21	Ist. Medicamenta battericì oftalmici (I.M.B.O.)	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4924 del 18 ottobre 1971	
4	Roma, via Tiburtina km. 12	Hoffmann	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4925 del 18 ottobre 1971	
5	Fossano (Cuneo), via N. Sauro, 112	Orsina farmaceutici Sanar	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4929 del 18 ottobre 1971	
6	Torino, via Beaumont, 42	Ist. biol. ipodermoterapico torinese	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4935 del 22 novembre 1971	
7	Napoli, via Neve a Materdei, 11	Lab. chimico farmaceutico Vaban	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4937 del 22 novembre 1971	
8	Firenze, via Ponchielli, 9	I.F.A.R. Ist. farmochimico Arco di Coli e Palazzo	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4939 del 22 novembre 1971	
9	Milano, via Luigi Anelli, 6	SPEM	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4940 del 22 novembre 1971	
10	Milano, via Brunetti, 9	Montefarmaco	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4941 del 22 novembre 1971	
11	Pisa, via S. Antonio, 31	Rossini Teodoro	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4943 del 13 dicembre 1971	
12	Firenze, via Giosuè Borsi n. 21	Lab. farmacolog. Galileo Signori	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4944 del 13 dicembre 1971	
13	Milano, via Massaua, 2	Farmalabor	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4946 del 13 dicembre 1971	
14	Genova-Sestri, via P. Toscanelli, 24	Nuovo ist. farmacol. ligure	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4949 del 13 dicembre 1971	
15	Livorno, via M. Mastacchi n. 99-101	Lab. chimico prodotti specializzati f.lli Tramontani	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4950 del 13 dicembre 1971	
16	Spinea (Venezia), via Filande, 9	Ve-Bi Ist. biochimico veneto	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4954 del 13 dicembre 1971	
17	Modena, via Giardini, 465 (già 507)	Stholl	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4956 del 13 dicembre 1971	
18	Milano, via S. Faustino n. 9-1	Astra - Prodotti farm. e chimici	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4960 del 13 dicembre 1971	
19	Genova, via Oberdan, 36	Stabilimenti chim. farm. Galenia	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4947 del 13 dicembre 1971	

(5957)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Matilde Cocchiaro, nata a Genova il 6 giugno 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciato dall'Università di Roma il 12 novembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6307)

Il dott. Enzo Camarri, nato a Firenze il 3 settembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall'Università di Siena il 12 luglio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6308)

La dott.ssa Angela Carmela Congestrì, nata a Stefanaconi (Catanzaro) il 10 agosto 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciato dall'Università di Messina il 28 settembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6305)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott.ssa Marinella Portolani, nata a Bagno di Romagna (Forlì) il 6 maggio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Bologna in data 10 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(6355)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1972 al 23 febbraio 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale ex 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 359/67/CEE, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2880/71, n. 205/72, n. 237/72 e n. 291/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-1-1972 al 31-1-1972	1°-2-1972	dal 2-2-1972 al 9-2-1972	dal 10-2-1972 al 23-2-1972	dal 1°-1-1972 al 31-1-1972	1°-2-1972	dal 2-2-1972 al 9-2-1972	dal 10-2-1972 al 23-2-1972
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	04	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	480,00 (1)	478,10 (1)	478,10 (1)	478,10 (1)	405,00 (1)	403,10 (1)	403,10 (1)	403,10 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	5.109,35	5.096,25	5.096,25	5.096,25	4.796,85	4.783,75	4.783,75	4.783,75
11.01-D	12	Farina di avena	5.462,50	5.693,10	5.693,10	5.693,10	5.150,00	5.380,60	5.380,60	5.380,60
11.01-E		Farina di granturco:								
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	5.021,85	5.041,85	5.041,85	5.041,85	4.709,35	4.729,35	4.729,35	4.729,35
	18	II. altra	2.825,00	2.836,25	2.836,25	2.836,25	2.668,75	2.680,00	2.680,00	2.680,00
11.01-F	22	Farina di riso	3.323,10	3.285,60	3.285,60	3.285,60	3.166,85	3.129,35	3.129,35	3.129,35
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
11.01-H	28	Farina di miglio	2.149,35	1.263,75	1.423,10	1.582,50	1.993,10	1.107,50	1.266,85	1.426,25
11.01.IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.650,60	2.561,85	2.561,85	2.561,85	2.494,35	2.405,60	2.405,60	2.405,60
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:								
		A. Semole e semolini:								
	008	II. di segala	6.343,75	6.079,35	6.079,35	6.079,35	6.031,25	5.766,85	5.766,85	5.766,85
	012	III. di orzo	5.109,35	5.096,25	5.096,25	5.096,25	4.796,85	4.783,75	4.783,75	4.783,75
	015	IV. di avena	5.462,50	5.693,10	5.693,10	5.693,10	5.150,00	5.380,60	5.380,60	5.380,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-1-1972 al 31-1-1972	Paesi terzi 1°-2-1972	Paesi terzi dal 2-2-1972 al 9-2-1972	Paesi terzi dal 10-2-1972 al 23-2-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-1-1972 al 31-1-1972	SAMA... 1°-2-1972	SAMA... dal 2-2-1972 al 9-2-1972	SAMA... dal 10-2-1972 al 23-2-1972
11.02 (segue)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:								
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	1.670,60	1.599,35	1.599,35	1.599,35	1.358,10	1.286,85	1.286,85	1.286,85
	023	2. altri	5.021,85	5.041,85	5.041,85	5.041,85	4.709,35	4.729,35	4.729,35	4.729,35
	025	b. altri	2.825,00	2.836,25	2.836,25	2.836,25	2.668,75	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	028	VI. di riso	3.323,10	3.285,60	3.285,60	3.285,60	3.166,85	3.129,35	3.129,35	3.129,35
	032	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	035	VIII. di miglio	2.149,35	1.263,75	1.423,10	1.582,50	1.993,10	1.107,50	1.266,85	1.426,25
	038	IX. di sorgo	2.650,60	2.561,85	2.561,85	2.561,85	2.494,35	2.405,60	2.405,60	2.405,60
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	046	1. di orzo	4.420,00	4.408,10	4.408,10	4.408,10	4.263,75	4.251,85	4.251,85	4.251,85
		2. di avena:								
	047	aa. avena spuntata	3.075,00	3.205,60	3.205,60	3.205,60	2.918,75	3.049,35	3.049,35	3.049,35
	049	bb. altra	5.306,25	5.536,85	5.536,85	5.536,85	5.150,00	5.380,60	5.380,60	5.380,60
	050	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	051	4. di miglio	3.282,50	1.893,10	2.143,10	2.393,10	3.126,25	1.736,85	1.986,85	2.236,85
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « Grutten »):								
	054	1. di orzo	4.420,00	4.408,10	4.408,10	4.408,10	4.263,75	4.251,85	4.251,85	4.251,85
	056	2. di avena	5.306,25	5.536,85	5.536,85	5.536,85	5.150,00	5.380,60	5.380,60	5.380,60
	057	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	059	4. di miglio	3.282,50	1.893,10	2.143,10	2.393,10	3.126,25	1.736,85	1.986,85	2.236,85
		II. di altri cereali:								
	061	a. di frumento	4.826,85	5.031,25	5.031,25	5.031,25	4.670,60	4.875,00	4.875,00	4.875,00
	063	b. di segala	4.612,50	4.417,50	4.417,50	4.417,50	4.456,25	4.261,25	4.261,25	4.261,25
	064	c. di granturco	4.342,50	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.186,25	4.203,75	4.203,75	4.203,75
	066	d. di sorgo	4.069,35	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.913,10	3.773,75	3.773,75	3.773,75
	069	e. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	078	I. di frumento	5.775,00	6.021,25	6.021,25	6.021,25	5.618,75	5.865,00	5.865,00	5.865,00
	082	II. di segala	5.517,50	5.282,50	5.282,50	5.282,50	5.361,25	5.126,25	5.126,25	5.126,25
	085	III. di orzo	6.975,00	6.956,25	6.956,25	6.956,25	6.662,50	6.643,75	6.643,75	6.643,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-1-1972 al 31-1-1972	Paesi terzi 1°-2-1972	Paesi terzi dal 2-2-1972 al 9-2-1972	Paesi terzi dal 10-2-1972 al 23-2-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-1-1972 al 31-1-1972	SAMA, PTOM, ... 1°-2-1972	SAMA, PTOM, ... dal 2-2-1972 al 9-2-1972	SAMA, PTOM, ... dal 10-2-1972 al 23-2-1972
11.02 (segue)	088	IV. di avena . . .	4.734,35	4.939,35	4.939,35	4.939,35	4.578,10	4.783,10	4.783,10	4.783,10
	092	V. di granturco	4.342,50	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.186,25	4.203,75	4.203,75	4.203,75
	095	VI. di grano saraceno . .	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	098	VII. di miglio	3.282,50	1.893,10	2.143,10	2.393,10	3.126,25	1.736,85	1.986,85	2.236,85
	102	VIII. di sorgo .	4.069,35	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.913,10	3.773,75	3.773,75	3.773,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	109	I. di frumento . . .	3.738,10	3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.581,85	3.738,75	3.738,75	3.738,75
	110	II. di segala .	3.573,75	3.424,35	3.424,35	3.424,35	3.417,50	3.268,10	3.268,10	3.268,10
	111	III. di orzo . . .	2.874,35	2.866,85	2.866,85	2.866,85	2.718,10	2.710,60	2.710,60	2.710,60
	113	IV. di avena .	3.075,00	3.205,60	3.205,60	3.205,60	2.918,75	3.049,35	3.049,35	3.049,35
	114	V. di granturco	2.825,00	2.836,25	2.836,25	2.836,25	2.668,75	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	116	VI. di grano saraceno . . .	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	117	VII. di miglio	2.149,35	1.263,75	1.423,10	1.582,50	1.993,10	1.107,50	1.266,85	1.426,25
	119	VIII. di sorgo	2.650,60	2.561,85	2.561,85	2.561,85	2.494,35	2.405,60	2.405,60	2.405,60
	120	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	126	1. di orzo .	2.874,35	2.866,85	2.866,85	2.866,85	2.718,10	2.710,60	2.710,60	2.710,60
	127	2. di avena .	3.075,00	3.205,60	3.205,60	3.205,60	2.918,75	3.049,35	3.049,35	3.049,35
	129	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	130	4. di miglio . .	2.149,35	1.263,75	1.423,10	1.582,50	1.993,10	1.107,50	1.266,85	1.426,25
		b. fiocchi:								
	131	1. di orzo . . .	5.642,50	5.627,50	5.627,50	5.627,50	5.330,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00
	133	2. di avena .	6.035,00	6.291,25	6.291,25	6.291,25	5.722,50	5.978,75	5.978,75	5.978,75
	134	3. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	136	4. di miglio	3.829,35	2.266,85	2.548,10	2.829,35	3.516,85	1.954,35	2.235,60	2.516,85
		II. di altri cereali:								
	137	a. di frumento .	6.633,75	6.910,60	6.910,60	6.910,60	6.321,25	6.598,10	6.598,10	6.598,10
	139	b. di segala	6.343,75	6.079,35	6.079,35	6.079,35	6.031,25	5.766,85	5.766,85	5.766,85
	140	c. di granturco	5.021,85	5.041,85	5.041,85	5.041,85	4.709,35	4.729,35	4.729,35	4.729,35
	141	d. di sorgo .	4.714,35	4.558,10	4.558,10	4.558,10	4.401,85	4.245,60	4.245,60	4.245,60
		e. altri:								
	143	1. fiocchi di riso	5.690,00	5.626,85	5.626,85	5.626,85	5.377,50	5.314,35	5.314,35	5.314,35
	146	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):								
	149	I. di frumento	6.633,75	6.910,60	6.910,60	6.910,60	6.321,25	6.598,10	6.598,10	6.598,10
	150	II. di segala	6.343,75	6.079,35	6.079,35	6.079,35	6.031,25	5.766,85	5.766,85	5.766,85

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1°-1-1972 al 31-1-1972	Paesi terzi 1°-2-1972	Paesi terzi dal 2-2-1972 al 9-2-1972	Paesi terzi dal 10-2-1972 al 23-2-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-1-1972 al 31-1-1972	SAMA... 1°-2-1972	SAMA... dal 2-2-1972 al 9-2-1972	SAMA... dal 10-2-1972 al 23-2-1972
11.02 (segue)	153	III. di orzo	5.109,35	5.096,25	5.096,25	5.096,25	4.796,85	4.783,75	4.783,75	4.783,75
	156	IV. di avena	5.462,50	5.693,10	5.693,10	5.693,10	5.150,00	5.380,60	5.380,60	5.380,60
	159	V. di granturco	5.021,85	5.041,85	5.041,85	5.041,85	4.709,35	4.729,35	4.729,35	4.729,35
	160	VI. di riso	3.323,10	3.285,60	3.285,60	3.285,60	3.166,85	3.129,35	3.129,35	3.129,35
	161	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	163	VIII. di miglio	2.149,35	1.263,75	1.423,10	1.582,50	1.993,10	1.107,50	1.266,85	1.426,25
	166	IX. di sorgo	2.650,60	2.561,85	2.561,85	2.561,85	2.494,35	2.405,60	2.405,60	2.405,60
	169	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	172	I. di frumento	2.946,25	3.061,85	3.061,85	3.061,85	2.633,75	2.749,35	2.749,35	2.749,35
	175	II. altri	2.275,00	2.283,10	2.283,10	2.283,10	1.962,50	1.970,60	1.970,60	1.970,60
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06:								
	01	A. denaturati	636,25	634,35	634,35	634,35	367,50	365,60	365,60	365,60
		B. altri:								
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.276,85	2.213,75	2.213,75	2.213,75	1.101,85	1.038,75	1.038,75	1.038,75
	12	II. non nominati	5.274,35	5.292,50	5.292,50	5.292,50	4.099,35	4.117,50	4.117,50	4.117,50
11.07		Malto, anche torrefatto								
		A. non torrefatto								
		I. di frumento								
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.813,75	7.087,50	7.087,50	7.087,50	6.251,25	6.525,00	6.525,00	6.525,00
	04	b. altro	5.233,10	5.437,50	5.437,50	5.437,50	4.670,60	4.875,00	4.875,00	4.875,00
		II. altro:								
	11	a. presentato sotto forma di farina	5.306,25	5.293,10	5.293,10	5.293,10	4.743,75	4.730,60	4.730,60	4.730,60
	14	b. non nominato	4.106,85	4.096,85	4.096,85	4.096,85	3.544,35	3.534,35	3.534,35	3.534,35
	21	B. torrefatto	4.693,10	4.681,85	4.681,85	4.681,85	4.130,60	4.119,35	4.119,35	4.119,35
11.08		Amidi e fecole; inulina								
		A. amidi e fecole:								
	01	I. amido di granturco	2.276,85	2.213,75	2.213,75	2.213,75	1.214,35	1.151,25	1.151,25	1.151,25
	04	II. amido di riso	2.145,00	2.091,25	2.091,25	2.091,25	551,25	497,50	497,50	497,50
	07	III. amido di frumento	2.683,75	2.880,00	2.880,00	2.880,00	1.621,25	1.817,50	1.817,50	1.817,50
	14	IV. fecola di patate	2.276,85	2.213,75	2.213,75	2.213,75	1.214,35	1.151,25	1.151,25	1.151,25
	18	V. altri	2.276,85	2.213,75	2.213,75	2.213,75	607,50	575,60	575,60	575,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-1-1972 al 31-1-1972	Paesi terzi 1°-2-1972	Paesi terzi dal 2-2-1972 al 9-2-1972	Paesi terzi dal 10-2-1972 al 23-2-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-1-1972 al 31-1-1972	SAMA… 1°-2-1972	SAMA… dal 2-2-1972 al 9-2-1972	SAMA… dal 10-2-1972 al 23-2-1972
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	03	A. allo stato secco	12.322,50	12.680,00	12.680,00	12.680,00	2.947,50	3.305,00	3.305,00	3.305,00
	09	B. altro	12.322,50	12.680,00	12.680,00	12.680,00	2.947,50	3.305,00	3.305,00	3.305,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.584,35	6.501,25	6.501,25	6.501,25	1.584,35	1.501,25	1.501,25	1.501,25
	06	b. altri	4.651,85	4.588,75	4.588,75	4.588,75	1.214,35	1.151,25	1.151,25	1.151,25
		II. altri:								
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata .	6.584,35	6.501,25	6.501,25	6.501,25	1.584,35	1.501,25	1.501,25	1.501,25
	09	b. non nominati .	4.651,85	4.588,75	4.588,75	4.588,75	1.214,35	1.151,25	1.151,25	1.151,25
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . . .	6.584,35	6.501,25	6.501,25	6.501,25	1.584,35	1.501,25	1.501,25	1.501,25
	12	II. altri . .	4.651,85	4.588,75	4.588,75	4.588,75	1.214,35	1.151,25	1.151,25	1.151,25
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	879,35	895,00	895,00	895,00	879,35	895,00	895,00	895,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-1-1972 al 31-1-1972	Paesi terzi 1°-2-1972	Paesi terzi dal 2-2-1972 al 9-2-1972	Paesi terzi dal 10-2-1972 al 23-2-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-1-1972 al 31-1-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 1°-2-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 2-2-1972 al 9-2-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 10-2-1972 al 23-2-1972
23.02 (segue)		b. altri:								
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.406,85	1.431,85	1.431,85	1.431,85	1.406,85	1 431,85	1.431,85	1.431,85
	07	2. non nominati	2.813,75	2.864,35	2.864,35	2.864,35	2.813,75	2.864,35	2.864,35	2.864,35
		II. di altri cereali:								
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	703,75	715,60	715,60	715,60	703,75	715,60	715,60	715,60
	14	b. altri	2.813,75	2.864,35	2.864,35	2.864,35	2.813,75	2.864,35	2.864,35	2.864,35
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	03	I. superiore a 40 %, in peso .	10.883,75	10.805,00	10.805,00	10.805,00	1.508,75	1.430,00	1.430,00	1.430,00

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(4636)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1972 al 29 febbraio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del Regolamento n. 120/67/CEE, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 199/72, n. 230/72, n. 238/72, n. 248/72, n. 260/72, n. 268/72, n. 274/72, n. 284/72, n. 292/72, n. 304/72, n. 320/72, n. 325/72, n. 330/72, n. 336/72, n. 347/72, n. 358/72, n. 364/72, n. 370/72, n. 378/72, n. 393/72 e n. 398/72.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1°-2-1972	2-2-1972	3-2-1972	4/9-2-1972	10-2-1972	11/14-2-1972	15/17-2-1972
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	36.206,25	36.206,25	36.206,25	36.206,25	36.206,25	36.206,25	36.206,25
10.01-B	15,18	Frumento duro	40.175,00 (*a*) (*e*)	40.175,00 (*a*) (*e*)	40.175,00 (*a*) (*e*)	40.175,00 (*a*) (*e*)	40.175,00 (*a*) (*e*)	40.175,00 (*a*) (*e*)	40.175,00 (*a*) (*e*)
10.02	01,04	Segala	33.012,50 (*f*)	33.012,50 (*f*)	33.012,50 (*f*)	33.012,50 (*f*)	33.012,50 (*f*)	33.012,50 (*f*)	33.012,50 (*f*)
10.03	01,04	Orzo	24.275,00 (*b*)	24.275,00 (*b*)	24.275,00 (*b*)	24.275,00 (*b*)	24.275,00 (*b*)	24.275,00 (*b*)	24.275,00 (*b*)
10.04	01,04	Avena	30.018,75 (*b*)	30.018,75 (*b*)	30.018,75 (*b*)	30.018,75 (*b*)	30.018,75 (*b*)	30.018,75 (*b*)	30.018,75 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	25.768,75 (*b*) (*d*)	26.312,50 (*b*) (*d*)	26.312,50 (*b*) (*d*)	26.312,50 (*b*) (*d*)	26.750,00 (*b*) (*d*)	26.750,00 (*b*) (*d*)	26.750,00 (*b*) (*d*)
10.05-B	04	Granturco altro	25.768,75 (*b*) (*d*)	26.312,50 (*b*) (*d*)	26.312,50 (*b*) (*d*)	26.312,50 (*b*) (*d*)	26.750,00 (*b*) (*d*)	26.750,00 (*b*) (*d*)	26.750,00 (*b*) (*d*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	11.256,25 (*b*)	12.506,25 (*b*)	13.756,25 (*b*)	13.756,25 (*b*)	14.381,25 (*b*)	14.381,25 (*b*)	14.381,25 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	22.918,75 (*b*)	22.918,75 (*b*)	22.918,75 (*b*)	23.737,50 (*b*)	23.737,50 (*b*)	23.737,50 (*b*)	23.737,50 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	59.062,50	59.062,50	59.062,50	59.062,50	59.062,50	59.062,50	59.062,50
11.01-B	05	Farine di segala	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00	53.187,50
		Semole e semolini							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	68.187,50	68.187,50	68.187,50	68.187,50	68.187,50	68.575,00	68.575,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	63.337,50	63.337,50	63.337,50	63.337,50	63.337,50	63.337,50	63.337,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	18-2-1972	19/21-2-1972	22/23-2-1972	24-2-1972	25/28-2-1972	29-2-1972
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	36.206,25	36.206,25	36.206,25	36.206,25	36.206,25	36.206,25
10.01-B	15,18	Frumento duro	40.643,75 (*a*) (*e*)	40.643,75 (*a*) (*e*)	40.643,75 (*a*) (*e*)	40.643,75 (*a*) (*e*)	40.643,75 (*a*) (*e*)	40.175,00 (*a*) (*e*)
10.02	01,04	Segala	33.012,50 (*f*)	33.012,50 (*f*)	33.012,50 (*f*)	33.012,50 (*f*)	33.012,50 (*f*)	33.012,50 (*f*)
10.03	01,04	Orzo	24.275,00 (*b*)	24.275,00 (*b*)	24.275,00 (*b*)	24.275,00 (*b*)	24.275,00 (*b*)	24.275,00 (*b*)
10.04	01,04	Avena	30.018,75 (*b*)	30.018,75 (*b*)	30.018,75 (*b*)	30.018,75 (*b*)	30.018,75 (*b*)	30.018,75 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	26.750,00 (*b*) (*d*)	26.750,00 (*b*) (*d*)	26.750,00 (*b*) (*d*)	26.750,00 (*b*) (*d*)	26.750,00 (*b*) (*d*)	26.750,00 (*b*) (*d*)
10.05-B	04	Granturco altro	26.750,00 (*b*) (*d*)	26.750,00 (*b*) (*d*)	26.750,00 (*b*) (*d*)	26.750,00 (*b*) (*d*)	26.750,00 (*b*) (*d*)	26.750,00 (*b*) (*d*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	14.381,25 (*b*)	15.006,25 (*b*)	15.006,25 (*b*)	15.631,25 (*b*)	15.631,25 (*b*)	16.256,25 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	23.737,50 (*b*)	23.737,50 (*b*)	24.112,50 (*b*)	24.112,50 (*b*)	24.925,00 (*b*)	25.300,00 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	59.062,50	59.062,50	59.062,50	59.062,50	59.062,50	59.062,50
11.01-B	05	Farine di segala	53.187,50	53.187,50	53.187,50	53.187,50	53.187,50	53.187,50
		Semole e semolini						
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	68.575,00	69.393,75	69.393,75	69.393,75	69.393,75	68.187,50
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	63.337,50	63.337,50	63.337,50	63.337,50	63.337,50	63.337,50

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(*d*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 468,75 per tonnellata metrica.

(*e*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*f*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica Regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2622/71.

(5065)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a dieci posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prova obbligatoria di lingua tedesca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed, in particolare, l'art. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 105 con la quale le disposizioni del decreto di cui sopra sono prorogate per il periodo di cinque anni, con effetto del 14 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, con il quale le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono ulteriormente prorogate per il periodo di 5 anni con effetto 15 gennaio 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, con il quale le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono state ulteriormente prorogate per il periodo di cinque anni, con effetto 16 gennaio 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Vista la nota n. 200/9254 del 13 dicembre 1971 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio assenso perchè questo Ministero bandisca un concorso per la copertura dei posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'Ispettorato del lavoro disponibili nella regione del Trentino-Alto Adige;

Ritenuta l'esigenza di assicurare il funzionamento degli uffici dell'Ispettorato del lavoro della regione Trentino-Alto Adige, sul piano della bilinguità;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca da destinare nella regione Trentino-Alto Adige è indetto un concorso per esame a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal terzo comma del presente articolo;

6) godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*) e 7), che precedono si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1) e 7);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) se intendano sostenere le prove di esame in lingua tedesca (programma *B*), limitatamente ai cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

n) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 15, 16 e 17 giugno 1972 e si effettueranno presso la sede di Merano nei locali siti in corso Libertà n. 155, presso l'Hotel « Excelsior », alle ore 10,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, in una prova pratica di dattilografia e una prova orale. Le prove si effettueranno secondo il programma « A » annesso al presente decreto (allegato 1).

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà, qualora espressamente lo richiedano, di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame in lingua tedesca secondo il programma «B» annesso al presente decreto (allegato 2). In tale caso essi dovranno dimostrare, mediante prova di esame, di avere piena conoscenza della lingua italiana.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati le ore indicate nel programma di cui sopra.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i dizionari tranne che nelle prove di versione dall'italiano in lingua tedesca o dal tedesco in lingua italiana.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica e alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova pratica e la prova orale non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova pratica e la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'INAIL, su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente comma 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione.

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L 500, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei, oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal

pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di lēva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dallo ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro aventi sede nel Trentino-Alto Adige.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Competerà inoltre una indennità speciale di 2ª lingua in ragione di L. 20.000 mensili a coloro che otterranno la speciale attestazione di conoscenza della lingua tedesca, di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 13.

Commissione di esami

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed integrata da un esperto docente in lingua tedesca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1972
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 120

ALLEGATO 1

PROGRAMMA « A » DI ESAME

I. — *Prove scritte*

1) Componimento italiano (nell'attribuzione del voto per tale prova sarà tenuto conto della calligrafia).

Tempo a disposizione: quattro ore.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare, nei limiti del programma fissato per il colloquio.

Tempo a disposizione: quattro ore.

3) Versione dall'italiano in lingua tedesca, senza uso del dizionario, di un brano di venti righe dattiloscritto, su argomento di carattere generale.

Tempo a disposizione: due ore.

II. — *Prova pratica di dattilografia*

Scrittura, sotto dettato, su macchina Olivetti di un brano letterario, commerciale o burocratico in lingua italiana alla velocità di 180 battute (circa trenta parole) al minuto primo.

Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e della estetica, oltre che della velocità.

III. — *Prova orale*

1) Conversazione in lingua tedesca su argomenti vari, da cui risulti che il candidato possiede una perfetta conoscenza della lingua, nonchè una versione estemporanea, da un testo tedesco, su argomento di carattere generale. E' in facoltà della Commissione sottoporre il candidato ad una prova di dettato in occasione della prova orale.

2) Aritmetica elementare: nomenclatura decimale — Prime operazioni — Divisibilità dei numeri — Numeri primi — Massimo comune divisore e minimo comune multiplo — Frazioni ordinarie e decimali — Principali operazioni su di esse — Sistema metrico decimale — Numeri complessi — Potenza e radice dei numeri — Estrazione della radice quadrata — Rapporti e proporzioni — Media aritmetica — Risoluzione di problemi sulla regola del tre semplice e del tre composto — Risoluzione di problemi di ripartizione diretta ed inversa.

3) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: I ministeri — Organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi organi periferici (Ispettorato del lavoro — Uffici del lavoro e della massima occupazione).

I Ministri ed i Sottosegretari di Stato — Il Consiglio dei Ministri — Il Consiglio di Stato — La Corte dei conti — L'Avvocatura dello Stato.

La prefettura, la provincia, il comune e i loro organi. Ordinamento della regione autonoma del Trentino-Alto Adige. Diritti e doveri dell'impiegato.

4) Nozioni elementari di statistica: Concetto e oggetto della statistica — Unità statistica — Spoglio e raggruppamento dei dati statistici — Elaborazione dei dati: medie e rapporti — Rappresentazioni grafiche e numeri indici.

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma, nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *il Ministro*: DONAT-CATTIN

ALLEGATO 2

PROGRAMMA « B » DI ESAME

I. — *Prove scritte*

1) Componimento tedesco (nell'attribuzione del voto per tale prova sarà tenuto conto della calligrafia).

Tempo a disposizione: quattro ore.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare, nei limiti del programma fissato per il colloquio.

Tempo a disposizione: quattro ore.

3) Versione dal tedesco in lingua italiana, senza uso del dizionario, di un brano di venti righe dattiloscritte, su argomento di carattere generale.

Tempo a disposizione: due ore.

II. — *Prova pratica di dattilografia*

Scrittura, sotto dettato, su macchina Olivetti, di un brano letterario, commerciale o burocratico in lingua tedesca, alla velocità di 180 battute (circa trenta parole) al minuto primo.

Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e della estetica, oltre che della velocità.

III. — *Prova orale*

1) Conversazione in lingua italiana su argomenti vari, da cui risulti che il candidato possiede una perfetta conoscenza della lingua, nonchè una versione estemporanea, da un testo

italiano, su argomento di carattere generale. E' in facoltà della Commissione sottoporre il candidato ad una prova di dettato in occasione della prova orale.

2) Aritmetica elementare: nomenclatura decimale — Prime operazioni — Divisibilità dei numeri — Numeri primi — Massimo comune divisore e minimo comune multiplo — Frazioni ordinarie e decimali — Principali operazioni su di esse — Sistema metrico decimale — Numeri complessi — Potenza e radice dei numeri — Estrazione della radice quadrata — Rapporti e proporzioni — Media aritmetica — Risoluzione di problemi sulla regola del tre semplice e del tre composto — Risoluzione di problemi di ripartizione diretta ed inversa.

3) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: i Ministeri — Organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi organi periferici (Ispettorato del lavoro — Uffici del lavoro e della massima occupazione).

I Ministri ed i Sottosegretari di Stato — Il Consiglio dei Ministri — Il Consiglio di Stato — La Corte dei conti — L'Avvocatura dello Stato.

La prefettura, la provincia, il comune e i loro organi. Ordinamento della regione autonoma del Trentino-Alto Adige. Diritti e doveri dell'impiegato.

4) Nozioni elementari di statistica: Concetto e oggetto della statistica — Unità statistica — Spoglio e raggruppamento dei dati statistici — Elaborazione dei dati: medie e rapporti — Rappresentazioni grafiche e numeri indici.

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma, nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *il Ministro*: DONAT-CATTIN

ALLEGATO 3

(Schema della domanda di partecipazione al concorso da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale ispettorato del lavoro Div. VIII-*bis* Via Flavia n. 6. 00100 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) nato a (provincia di .) il giorno domiciliato in (provincia di .) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a dieci posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige riservato a candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . in data . . . presso la scuola . . di . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (*i candidati non iscritti nelle liste elettorali* indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso in qualità di . . dal al e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Chiede di effettuare le prove di esame secondo il programma «B» (limitatamente ai cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'ispettorato del lavoro nell'ambito della circoscrizione cui *si riferisce il* concorso e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Data

Firma (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(6539)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato

Le prove scritte del concorso a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 7 agosto 1971) avranno luogo a Roma, nell'aula magna dell'Ateneo Antoniano (Collegio internazionale S. Antonio), viale Manzoni n. 1, nei giorni 22, 23, 24, 26 e 27 maggio 1972, con inizio alle ore 9,30 antimeridiane.

(6594)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a borse di studio (1° e 2° turno) per l'anno scolastico 1972-73. Conferme per il 1972-73 delle borse pluriennali precedentemente assegnate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente la concessione di borse di studio agli alunni bisognosi, capaci e meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche;

Veduto l'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, relativo alle modalità di svolgimento dei concorsi provinciali per la assegnazione delle borse di studio;

Considerata la necessità di stabilire con proprio decreto, a norma del terzo comma del citato art. 38, l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le ulteriori modalità per il conferimento delle borse di studio;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione di borse di studio ha luogo a seguito di concorso provinciale, indetto dal provveditore agli studi secondo le norme contenute nel presente decreto.

Ciascun concorso è diviso in due turni: il primo è riservato agli alunni che frequenteranno nell'anno scolastico 1972-73 le

classi iniziali di ciascun tipo di scuola; il secondo è riservato agli alunni che frequenteranno nell'anno scolastico 1972-73 le classi successive a quelle anzidette, compresi gli eventuali corsi di sperimentazione, di specializzazione e di perfezionamento.

Le classi cui si riferisce il primo turno del concorso sono elencate nella prima parte dell'allegata tabella *B*.

Le classi cui si riferisce il secondo turno del concorso sono elencate nella seconda parte della citata tabella.

Il concorso del primo turno, da espletarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 9, è unico per tutte le classi iniziali dei corsi di studio indicati nella I parte della suddetta tabella *B*.

Gli alunni che, in base all'unica graduatoria del concorso del primo turno, risulteranno vincitori, potranno beneficiare della borsa stessa iscrivendosi in una delle classi iniziali sopracitate (per l'iscrizione al IV ginnasio occorre aver superato la prescritta prova di latino).

Il primo turno del concorso sarà indetto il 18 aprile 1972 ed il termine per la presentazione delle domande è fissato al successivo 15 maggio.

Il secondo turno del concorso sarà indetto il 2 settembre 1972 ed il termine per la presentazione delle domande è fissato al successivo 16 ottobre.

Art. 2.

La somma a disposizione per l'anno scolastico 1972-73 per il conferimento delle borse di studio agli alunni bisognosi, capaci e meritevoli delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistiche, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, è ripartita fra le province delle regioni a statuto speciale e la Valle d'Aosta, come dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Il provveditore agli studi ripartisce la somma assegnata alla provincia aumentata degli eventuali residui verificatisi nell'anno scolastico 1971-72, fra tutti i tipi di scuola indicati nella unita tabella *B*, in proporzione del numero degli alunni frequentanti nell'anno scolastico 1971-72.

Ripartita la somma fra i vari tipi di scuola, la quota ottenuta per ciascuno di essi dovrà essere divisa per il numero delle classi (ivi comprese quelle di sperimentazione, di perfezionamento e di specializzazione).

La quota spettante a ciascuna classe iniziale di ogni tipo di scuola dovrà essere utilizzata nel primo turno del concorso unico di cui al quinto comma del precedente art. 1.

Le quote spettanti alle classi successive a quella iniziale di ogni tipo di scuola dovranno essere utilizzate nel secondo turno del concorso previa detrazione della somma occorrente per il pagamento delle borse di studio confermate per il 1972-73.

Art. 3.

Le borse di studio sono di L. 150.000 per tutte le classi di ogni tipo di scuola: sia quelle vinte nel concorso per l'anno scolastico 1972-73, sia quelle confermabili.

Le borse sono annuali per gli alunni dell'ultima classe di ciascuno dei corsi di studio elencati nella tabella *B*; sono pluriennali per gli alunni delle altre classi fino al compimento dei corsi medesimi.

Le borse di studio pluriennali potranno essere confermate, nei limiti di durata di ciascun tipo di scuola (ivi compresi gli eventuali corsi di sperimentazione, di specializzazione e di perfezionamento), qualora gli alunni beneficiari abbiano conseguito la promozione alla classe successiva per scrutinio o per esami sostenuti in unica sessione, non siano incorsi in una punizione disciplinare superiore a quella prevista dalla lettera *C*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, e sempre che sussistano nei confronti degli stessi i requisiti richiesti dal successivo art. 5.

Gli accertamenti relativi alle prime due predette condizioni saranno compiuti di ufficio.

Art. 4.

Il godimento della borsa di studio non è cumulabile con quello di altre borse, assegni, premi, posti gratuiti in collegi e convitti, concessi per pubblico concorso da Amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati, da fondazioni o aziende, anche se stranieri, nonchè con i buoni-libro. In tal caso l'alunno ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

Fermo il divieto di cumulabilità di cui al precedente comma, l'alunno vincitore di borsa di studio statale che opti per altra borsa di studio da godersi all'estero, qualora al rientro in patria riprenda gli studi in scuole statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, iscrivendosi ad una classe successiva a quella frequentata prima di recarsi all'estero, può ottenere la conferma della borsa di studio statale già in godimento.

Per rendere possibile tale conferma, il provveditore agli studi dovrà accantonare, all'atto dell'opzione, l'importo della borsa di studio.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso provinciale gli alunni che conseguiranno (1° turno) o abbiano già conseguito (2° turno) per scrutinio o in unica sessione d'esami la promozione o comunque il titolo valido per l'iscrizione ad una classe delle scuole o istituti per i quali venga indetto il concorso e che si trovino in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli.

Ai fini dell'ammissione al concorso si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia del concorrente non sia superiore:

a L. 1.300.000, con 1 figlio a carico;
a L. 1.600.000, con 2 figli a carico;
a L. 1.900.000, con 3 figli a carico;
a L. 2.200.000, con 4 figli a carico;
per ogni altro figlio si aggiungono L. 300.000.

Sono considerati a carico i figli maggiorenni sino al 26° anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri.

L'accertamento dell'entità del reddito dovrà essere effettuato sulla base del certificato di cui alla lettera *b*) del seguente art. 6.

L'esclusione dal concorso sarà decisa quando il certificato attesti un reddito superiore a quelli precedentemente indicati.

I requisiti per la partecipazione al concorso devono sussistere alla data di scadenza della presentazione della domanda.

Art. 6.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, deve essere presentata entro i termini perentori indicati nel settimo e ottavo comma del precedente art. 1.

Poichè gli alunni che nel 1972-73 frequenteranno le prime classi di ciascun tipo di scuola di cui all'allegata tabella *B*) sosterranno la prova di concorso prima della pubblicazione dei risultati degli esami, l'efficacia della loro partecipazione al concorso è condizionata al conseguimento del titolo di studio prescritto.

La domanda va presentata al capo d'istituto frequentato dal candidato nel corrente anno scolastico. Gli alunni esterni presenteranno la domanda al capo dell'istituto presso il quale sosterranno l'esame per il conseguimento del titolo prescritto.

Alla domanda deve essere unita una scheda, da ritirare gratuitamente nella segreteria dell'istituto, debitamente compilata nella parte riservata al capo famiglia.

Nella domanda e nella scheda dovrà essere indicata, sotto la personale responsabilità del dichiarante, l'entità del reddito imponibile di cui al successivo punto *b*).

L'inesatta dichiarazione è motivo di esclusione dalla graduatoria.

Gli alunni risultati vincitori dovranno, poi, presentare alla segreteria dell'istituto, entro il termine di venti giorni dalla relativa comunicazione, i seguenti documenti in carta semplice:

a) stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

b) certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante il reddito imponibile accertato, o, in mancanza di accertamento, denunciato ai fini dell'imposta complementare progressiva per il capo di famiglia e per tutti i componenti della stessa;

c) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno;

d) qualora l'interessato sia iscritto nell'elenco dei poveri, certificato attestante tale condizione, rilasciato dal comune;

e) eventualmente, certificato attestante la qualità di studente universitario, per i figli maggiorenni, al fine del beneficio di cui al terzo comma del precedente art. 5.

La data di presentazione delle domande dovrà risultare dal timbro a data apposto dall'ufficio di segreteria dell'istituto; analoga procedura dovrà essere seguita per la presentazione dei documenti da parte degli alunni vincitori.

Art. 7.

Appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, il capo dell'istituto comunicherà, con il mezzo più rapido, al provveditore agli studi il numero delle domande presentate, distinte, poi, se trattasi del 2° turno, per classi e tipi di scuola.

Il capo dell'istituto, sentiti gli insegnanti della classe frequentata dal concorrente, completerà la scheda con tutte le opportune notizie sulle condizioni individuali e familiari dello interessato.

Entro il 5 luglio 1972 per il primo turno del concorso ed entro l'8 novembre 1972 per il secondo turno, il capo dello istituto trasmetterà al provveditore agli studi le domande e le relative schede degli alunni che abbiano conseguito la promozione nella prima sessione di esami o per scrutinio.

Le domande relative agli alunni partecipanti al primo turno del concorso che non abbiano conseguito la promozione nella prima sessione d'esami debbono essere trasmesse al provveditore con plico a parte con l'annotazione su di esse che lo alunno non è stato promosso.

Non appena il capo d'istituto avrà ricevuto dal provveditore agli studi copia delle graduatorie dei vincitori, inviterà gli stessi a presentare la documentazione di cui al precedente art. 6, trasmettendola, successivamente, al provveditore agli studi.

Art. 8.

Il provveditore agli studi nomina per il 1° turno del concorso un'unica commissione esaminatrice per tutte le prime classi dei corsi di studio elencati nella prima parte della tabella *B*.

Qualora i concorrenti siano più di 240 la commissione può essere divisa in sottocommissioni.

Il provveditore agli studi nomina per il 2° turno del concorso una commissione esaminatrice per ognuno dei corsi di studio elencati nella seconda parte della stessa tabella *B*.

Quando il numero dei concorrenti sia limitato, può essere costituita una commissione unica per più corsi di studio che presentino sufficiente affinità.

Qualora i concorrenti di uno stesso tipo di scuola siano più di 240 la commissione può essere divisa in sottocommissioni.

Ciascuna commissione o sottocommissione deve essere costituita: di un preside di ruolo, di tre professori (due dei quali appartenenti ai ruoli statali ed uno in servizio nelle scuole o istituti non statali autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato) e di un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione appartenente a qualsiasi ruolo, purchè fornito di diploma di istituto medio superiore.

Art. 9.

La prova di esame che nel primo turno è unica per tutte le classi iniziali, consiste in una prova scritta anonima su tema scelto dal candidato fra tre temi a lui proposti dalla commissione esaminatrice su argomento di cultura generale.

Per ciascun anno di corso delle scuole elencate nella tabella *B*, parte II, la commissione propone tre temi diversi.

La prova avrà luogo nei comuni o presso le sedi scolastiche scelte dal provveditore, tenendo conto, per ogni tipo di scuola, del numero dei concorrenti e dell'esigenza di rendere, per quanto possibile, agevole il loro afflusso dalle località di residenza.

I temi saranno formulati dalla commissione nei giorni precedenti la prova e fatti avere tempestivamente in plico sigillato ai capi degli istituti scelti come sede di esame, i quali cureranno lo svolgimento della prova e, con la collaborazione dei professori della scuola e anche di altre scuole, provvederanno alla necessaria vigilanza.

L'elenco delle sedi di esame, con l'indicazione per ciascuna di esse della zona dalla quale affluiranno i candidati, sarà comunicato dal provveditore a tutte le scuole secondarie di primo e di secondo grado e artistiche della provincia nei giorni precedenti lo svolgimento della prova scritta.

Non saranno fatte comunicazioni scritte ai singoli concorrenti circa l'ammissione al concorso, la sede e la data della prova.

I candidati s'intendono tutti ammessi alla prova, con riserva di definitiva decisione circa l'ammissione o la esclusione.

I concorrenti, ove non siano alunni interni della scuola sede di esame, dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento o accompagnati da uno dei loro insegnanti.

La prova di esame relativa al primo turno del concorso avrà luogo alle ore 8,30 del 22 maggio 1972.

Quella relativa al secondo turno del concorso, alle ore 8,30 del 23 ottobre 1972.

Per lo svolgimento del tema sono concesse 4 ore.

Gli elaborati debbono essere scritti su carta portante esclusivamente il timbro del provveditorato agli studi.

Al concorrente sono consegnate, il giorno della prova, due buste, una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il concorrente, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola.

Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che chiude e consegna al membro della commissione o all'insegnante addetto alla vigilanza presente nell'aula, il quale appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi restino compresi il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la sola data.

Al termine della prova tutte le buste degli alunni, raggruppate per anno di corso e tipo di scuola (solo per il 2° turno), sono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal membro della commissione esaminatrice presente o dal capo dello istituto sede di esame o da chi ne fa le veci con la indicazione, all'esterno della busta, dell'anno di corso e della scuola per i quali i concorrenti aspirano alla borsa.

I pieghi sono, nello stesso giorno, fatti avere al Presidente della commissione esaminatrice e saranno aperti alla presenza di quest'ultima, quando si dovrà procedere all'esame dei lavori.

Il riconoscimento deve essere fatto dopo che tutti i lavori dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Tutti gli elaborati debbono essere riconosciuti, anche quelli che abbiano ottenuto una votazione inferiore alla sufficienza. Ciò al fine di accertare se sussistono le condizioni per sottoporre eventualmente i candidati alla verifica orale di cui agli ultimi due commi del seguente articolo.

Art. 10.

La commissione esaminatrice e le sottocommissioni hanno a disposizione 50 punti per la votazione da attribuire a ciascun elaborato.

La prova può essere eccezionalmente integrata con una verifica orale. Di tale facoltà la commissione può avvalersi qualora, avvenuto il riconoscimento dell'elaborato, risulti un'eccessiva discrepanza fra la valutazione di esso e le valutazioni con cui la scuola ha giudicato il concorrente in sede di promozione per scrutinio o di esami nella sessione estiva; della facoltà la commissione può avvalersi anche quando abbia fondati dubbi sulla genuinità dell'elaborato.

Per l'eventuale verifica orale il concorrente è convocato con un preavviso di tre giorni nella sede della commissione.

Art. 11.

La commissione forma un'unica graduatoria per tutte le classi iniziali delle scuole elencate nella prima parte dell'allegata tabella *B*; forma distinte graduatorie per ciascun anno di corso delle scuole elencate nella seconda parte della stessa tabella *B*. Nelle predette graduatorie sono compresi secondo l'ordine determinato dalla votazione conseguita, i concorrenti promossi nella prima sessione di esame o per scrutinio che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 30/50. I risultati dei concorrenti che abbiano riportato una votazione inferiore non sono pubblicati. Limitatamente al primo turno non sono del pari pubblicati i risultati dei concorrenti che non sono promossi nella sessione estiva.

In caso di parità di merito, la commissione gradua i concorrenti tenendo conto comparativo dello stato di bisogno delle

famiglie, avuto particolare riguardo al numero dei figli. Dal verbale dovrà risultare la motivazione essenziale della comparazione fatta e dell'ordine che se ne è dedotto.

Il conferimento delle borse è disposto dalla commissione secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento della somma stabilita dal provveditore.

Art. 12.

Gli atti delle commissioni sono sottoposti al provveditore agli studi, il quale, ove ne riconosca la regolarità, li approva, curando la pubblicazione delle graduatorie all'albo del provveditorato, entro il 15 agosto 1972 per il primo turno del concorso, ed entro il 4 dicembre 1972 per il secondo turno.

Le graduatorie dovranno contenere, oltre alle generalità degli alunni, l'indicazione dell'istituto frequentato da ciascuno di essi, il punteggio assegnato e la precisazione se l'alunno sia risultato vincitore o idoneo. Copia delle graduatorie è inviata a tutte le scuole statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato alle quali le graduatorie si riferiscono, per la pubblicazione all'albo.

Copia delle graduatorie è inviata, inoltre, al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'assistenza scolastica.

Art. 13.

Ciascuna borsa è erogata in unica soluzione all'inizio dello anno scolastico 1972-73, se trattasi di borsa di studio vinta nel primo turno o confermata; entro il 31 dicembre 1972, se trattasi di borsa vinta nel secondo turno del concorso, previo accertamento che nei confronti dell'assegnatario sussistano i requisiti richiesti dal precedente art. 5, che lo stesso frequenti nell'anno scolastico 1972-73 una scuola statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e che abbia conseguito la licenza o la promozione in unica sessione di esami.

L'assegnatario dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni che impediscono la cumulabilità della borsa con altri benefici, ai sensi dell'art. 4, e di impegnarsi a comunicare in avvenire al provveditore agli studi l'eventuale verificarsi di tale condizione per poter optare per uno dei benefici ottenuti.

L'assegnatario della borsa di studio (vinta o riconfermata), il quale nel corso dell'anno scolastico 1972-73 incorra in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *c*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, perde il diritto alla conferma della borsa di studio per gli anni successivi anche se conservi ogni altro requisito richiesto.

Gli ordinativi di pagamento della borsa di studio sono intestati ai padri degli alunni vincitori o a chi ne fa le veci.

Art. 14.

Le somme assegnate alle classi iniziali dei vari tipi di scuola elencati nella prima parte della tabella *B* che, a conclusione del primo turno di concorso, rimanessero in parte disponibili per mancanza di idonei saranno utilizzate nel secondo turno del concorso, mediante una ripartizione supplementare fra le classi indicate nella parte seconda dell'allegata tabella *B*.

Le somme residuate nel secondo turno, che, a conclusione di detto concorso, rimanessero del tutto o in parte disponibili per mancanza di idonei, saranno utilizzate, sempre nell'ambito dello stesso tipo di scuola, per l'assegnazione di altre borse agli idonei degli altri anni di corso.

Effettuata tale operazione, qualora risultassero ulteriori residui e vi fossero ancora concorrenti idonei appartenenti ad altri tipi di scuola la borsa di studio sarà assegnata anche a questi ultimi effettuando gli opportuni spostamenti di somme da un tipo all'altro di scuola.

Qualora risultassero, dopo l'applicazione di tali norme, ancora somme residue, queste saranno segnalate al Ministero che, in base ad un esame comparativo dei risultati generali dei concorsi, ne stabilisce l'impiego. Tali somme saranno, comunque, destinate a borse di studio.

Art. 15.

Per gli anni scolastici successivi al 1972-73 l'assegnazione di nuove borse di studio e la conferma di quelle già conferite, sono subordinate all'iscrizione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione di nuovi appositi fondi, comunque non inferiori a complessivi 3.000.000.000 di lire.

Roma, addì 27 marzo 1972

Il Ministro: MISASI

Tabella « A »
allegata al decreto ministeriale 27 marzo 1972

Provincia		Somma assegnata Lire
	VALLE D'AOSTA	16.200.000
Bolzano		65.400.000
Trento		82.800.000
	TRENTINO-ALTO ADIGE	148.200.000
Gorizia		34.800.000
Trieste		64.500.000
Udine		124.200.000
Pordenone		40.350.000
	FRIULI-VENEZIA GIULIA	263.850.000
Agrigento		355.800.000
Caltanissetta		97.500.000
Catania		378.150.000
Enna		71.700.000
Messina		233.700.000
Palermo		319.350.000
Ragusa		74.250.000
Siracusa		108.150.000
Trapani		142.800.000
	SICILIA	1.781.400.000
Cagliari		271.950.000
Nuoro		80.850 000
Sassari		131.700.000
	SARDEGNA	484.500.000
	TOTALE GENERALE	2.694.150.000

Tabella « B »
allegata al decreto ministeriale 27 marzo 1972

PARTE I

Scuole d'istruzione secondaria di secondo grado e artistiche, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, per le quali si può partecipare al concorso del I turno.

Tipo di scuola	Classe	Misura della borsa	Durata della borsa
1. Ginnasio-Liceo classico	4ª	150.000	quinquennale
2. Liceo scientifico	1ª	150.000	quinquennale
3. Istituto magistrale	1ª	150.000	quadriennale
4. Liceo linguistico	1ª	150.000	quinquennale
5. Istituto tecnico	1ª	150.000	intero corso
6. Istituto professionale, scuola tecnica e scuola professionale femminile	1ª	150.000	intero corso comprese le classi sperimentali e di specializzazione (1)
7. Conservatorio di musica e istituti musicali	1ª	150.000	intero corso (1)
8. Scuola magistrale	1ª	150.000	triennale
9. Scuola d'arte e istituti d'arte	1ª	150.000	intero corso (1) (2)
10. Liceo artistico	1ª	150.000	intero corso
11. Scuola di magistero professionale per la donna	1ª	150.000	biennale

(1) Per prima classe s'intende quella immediatamente successiva alle prime tre classi dell'attuale scuola media.

(2) Compresi i corsi di perfezionamento, quelli superiori e quelli di magistero e le classi sperimentali.

PARTE II

Scuole d'istruzione secondaria di 2° grado e artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, per le quali si può partecipare al concorso del secondo turno.

Tipo di scuola	Classe	Misura della borsa	Durata della borsa
1. Ginnasio-Liceo classico	5ª	150.000	quadriennale
	1ª	150.000	triennale
	2ª	150.000	biennale
	3ª	150.000	annuale
2. Liceo scientifico	2ª	150.000	quadriennale
	3ª	150.000	triennale
	4ª	150.000	biennale
	5ª	150.000	annuale
3. Istituto magistrale	2ª	150.000	triennale
	3ª	150.000	biennale
	4ª	150.000	annuale
4. Liceo linguistico	2ª	150.000	quadriennale
	3ª	150.000	triennale
	4ª	150.000	biennale
	5ª	150.000	annuale
5. Istituto tecnico	2ª	150.000	intero corso
	3ª	150.000	intero corso
	4ª	150.000	intero corso
	5ª	150.000	intero corso
	6ª	150.000	intero corso
6. Istituto professionale, scuola tecnica e scuola professionale femminile	2ª	150.000	intero corso comprese le classi sperimentali e di specializzazione
	3ª	150.000	
	4ª	150.000	
	5ª	150.000	
7. Scuola magistrale	2ª	150.000	biennale
	3ª	150.000	annuale
8. Scuola d'arte e istituti d'arte	2ª	150.000	intero corso (1) (2)
	3ª	150.000	intero corso (1) (2)
9. Liceo artistico	2ª	150.000	triennale
	3ª	150.000	biennale
	4ª	150.000	annuale
10. Conservatorio di musica e istituti musicali	2ª	150.000	intero corso (3)
	3ª	150.000	intero corso (3)
	4ª	150.000	intero corso (3)
	5ª	150.000	intero corso (3)
	6ª	150.000	intero corso (3)
	7ª	150.000	intero corso (3)
11. Scuola di magistero professionale per la donna	2ª	150.000	annuale

(1) Per seconda classe s'intende quella immediatamente successiva alla prima classe dopo il triennio di scuola media.

(2) Nonchè per i corsi di perfezionamento, superiore e di magistero e le classi sperimentali e di specializzazione.

(3) Per seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima classe si intendono le classi successive alla prima classe dopo il triennio di scuola media.

(6145)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1420 del 20 giugno 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di dodici posti di medico condotto, vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1970;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 1420 del 12 gennaio 1972;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1970:

1. Fantuzzi Eros	punti	63,604
2. Gianferrari Tobia	»	57,931
3. Vezzosi Carlo	»	55,267
4. Cataldi Gesù	»	54,504
5. Fajeti Gherardo	»	54,283
6. Prati Livio	»	53,546
7. Bonvicini Sergio	»	51,331
8. Corsi Giuliano	»	50,020
9. Tavasanis Giancarlo	»	49,176
10. Beretti Evandro	»	48,276
11. Gabbi Fabio	»	47,743
12. Calzolaro Umberto	»	46,970
13. Malmusi Amerigo	»	45,953
14. Castagnini Luigi	»	45,279
15. Amadei Ivano	»	44,279

Reggio Emilia, addì 30 marzo 1972

Il medico provinciale ff.: VALLANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 814 in data 30 marzo 1972 con cui è stata approvata la graduatoria dei quindici candidati idonei per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1970;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascuno di essi;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di precedenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Fantuzzi Eros: Reggio Emilia, 5ª condotta;
2) Gianferrari Tobia: Reggio Emilia, 12ª condotta;
3) Vezzosi Carlo: Albinea, condotta unica;
4) Fajeti Gherardo: Correggio, 2ª condotta;
5) Prati Livio: Gattatico, condotta unica;
6) Bonvicini Sergio: Quattro Castella, 1ª condotta;
7) Corsi Giuliano: Villa Minozzo, 3ª condotta;
8) Tavasanis Giancarlo: Campagnola E., condotta unica;
9) Beretti Evandro: Brescello, condotta unica;
10) Gabbi Fabio: Ramiseto, 1ª condotta;
11) Calzolaro Umberto: Baiso, 2ª condotta;
12) Malmusi Amerigo: Ramiseto, 2ª condotta.

Al candidato Cataldi Gesù (4° in graduatoria) non viene assegnata alcuna condotta perchè quelle da lui indicate con preferenza nella domanda di partecipazione al presente concorso sono state già conferite ai concorrenti che lo precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia; esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Reggio Emilia ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 30 marzo 1972

Il medico provinciale ff.: VALLANIA

(6318)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1972, n. **3**.

Determinazione delle entità e dei titoli delle indennità spettanti ai consiglieri regionali in relazione alle loro funzioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 25 *febbraio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità spettante ai consiglieri regionali, a norma dell'art. 37 dello statuto, è regolata dalla presente legge.

Art. 2.

L'indennità è fissata, in relazione alle funzioni esercitate, nelle seguenti misure percentuali del trattamento complessivo annuo lordo previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per i membri del Parlamento:

a) sessanta per cento per i consiglieri regionali;

b) settanta per cento per i segretari del consiglio regionale e i presidenti delle commissioni consiliari permanenti;

c) settantacinque per cento per i vice presidenti del consiglio regionale e i componenti la giunta regionale;

d) ottantacinque per cento per i presidenti del consiglio regionale e della giunta regionale.

L'indennità di cui al precedente comma viene corrisposta in quote mensili.

Art. 3.

La corresponsione dell'indennità decorre, per i consiglieri, dal giorno della prima riunione del consiglio regionale; per i presidenti del consiglio regionale e della giunta regionale, per i componenti la giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio e per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, dalla data delle rispettive nomine da parte del consiglio e delle commissioni.

Art. 4.

Per ogni giornata di assenza dalle sedute dell'assemblea o delle commissioni non giustificata, viene effettuata una ritenuta sull'indennità di lire quindicimila.

Art. 5.

All'onere annuo di L. 345.000.000, derivante dalla presente legge, si fa fronte, per gli anni 1970 e 1971, con il contributo statale per le spese di impianto e di primo funzionamento degli organi e uffici regionali e per l'anno 1972 e successivi con una quota parte del gettito derivante dai tributi propri di cui alla legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1972.

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 22 febbraio 1972

CRESCENZI

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1972, n. **4**.

Poteri della giunta regionale ex art. 46, n. 7 dello statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 25 *febbraio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata a deliberare in ordine a tutte le spese, considerate nel bilancio preventivo della Regione, che attengano alla amministrazione propria.

Può, altresì, provvedere, nel rispetto delle norme vigenti per la contabilità generale dello Stato ed in attesa della disciplina che verrà data per i contratti della Regione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 53 dello statuto:

a) all'approvazione di capitolati di oneri che riguardino contratti il cui importo di spesa da parte della Regione non superi i 35 milioni di lire;

b) all'indizione di gare pubbliche, nei limiti anzidetti;

c) a seguire il metodo della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata quando l'importo della spesa non superi i 10 milioni di lire;

d) a concludere locazioni e conduzioni, nonchè i contratti resi obbligatori per legge, o deliberati in massima dal consiglio regionale;

e) a provvedere a tutte le spese di attrezzatura e funzionamento degli uffici e servizi da essa dipendenti nei limiti e nei modi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*);

f) ad approvare un regolamento per le spese di economato

Gli importi massimi indicati nelle lettere *a*) e *c*) debbono intendersi relativi all'ammontare complessivo di spesa per contratti riguardanti identico argomento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 febbraio 1972

CRESCENZI

(6149)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.